



REPUBBLICA ITALIANA

N.901/08 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 6172, 7440 e 8318 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)

ANNO 2006

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi:

A.- n. 6172/06 Reg. Gen., proposto da ONORANZE FUNEBRI DON BOSCO s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, in a.t.i. con le imprese LORENZETTI LUCIA s.r.l., NUOVA CATTOLICA ROMANA s.r.l., D'ANDRA DOMENICO & C. s.n.c., S. EUGENIO s.r.l., IMPRESA FUNEBRE INTERNAZIONALE di Umberto Bruni & C., STELLA POLARE 2 s.r.l., LA SFINGE OFA s.r.l., TANNINI ROBERTO, ONORANZE FUNEBRI VILLA FIORELLI s.r.l., GIOVINETTI & CONSOLI s.r.l., S. LORENZO al VERANO s.r.l., CRONOS FUNERARIA s.r.l., LORENZETTI ALDO s.r.l., TASSONI GIUSEPPE & C. s.a.s., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Mento e Marco Costantini, elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via delle Celidonie n. 25;

CONTRO

LA CATTOLICA SAN PIETRO s.a.s. di Pompili Bruno & C., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e nella qualità di mandataria del r.t.i. con MORTALE s.r.l., CATTOLICA 2000 s.r.l., GUAGNELLI SERGIO & C. s.n.c. e D.I.S.E.F. DISTRIBUZIONE SERVIZI FUNEBRI s.r.l.,

EDG

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dario Martella e Filippo Lattanzi, elettivamente domiciliata presso lo studio Satta & Associati in Roma, via G. P. da Palestrina n. 47;

E NEI CONFRONTI

dell'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA B, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

dell'AMA S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio ed in qualità di mandataria dell'a.t.i. costituita con le ditte ROSSELLI ALBERTO s.r.l., EUGENIO FABOZZI & C. s.a.s., MARMI SAINATO E TANNINI s.n.c., FEIO s.a.s., AGOSTANI SIMONE & C. s.r.l., ON. FUNEBRI MOSTACCIANO s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Scanzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Chiomenti in Roma, via XXIV Maggio n. 43;

della A.Z.E.T.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, quale mandataria dell'omonima a.t.i., non costituita in giudizio;

della IMPRESE FUNEBRI ASSOCIATE LORENZETTI s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, quale mandataria dell'omonima a.t.i., non costituita in giudizio;

B.- n. 7440/06 Reg. Gen., proposto da AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA B, in persona del Direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Chiappetti ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in

Roma, via Paolo Emilio n. 7;

CONTRO

LA CATTOLICA SAN PIETRO s.a.s. di Pompili Bruno & C., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e nella qualità di mandataria del r.t.i. con MORTALE s.r.l., CATTOLICA 2000 s.r.l., GUAGNELLI SERGIO & C. s.n.c. e DI.S.E.F. DISTRIBUZIONE SERVIZI FUNEBRI s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dario Martella e Filippo Lattanzi, elettivamente domiciliata presso lo studio Satta & Associati in Roma, via G. P. da Palestrina n. 47;

E NEI CONFRONTI

dell'AMA S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio ed in qualità di mandataria dell'a.t.i. costituita con le ditte ROSSELLI ALBERTO s.r.l., EUGENIO FABOZZI & C. s.a.s., MARMI SAINATO E TANNINI s.n.c., FEIO s.a.s., AGOSTANI SIMONE & C. s.r.l., ON. FUNEBRI MOSTACCIANO s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Scanzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Chiomenti in Roma, via XXIV Maggio n. 43;

della ONORANZE FUNEBRI DON BOSCO s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, in a.t.i. con le imprese LORENZETTI LUCIA s.r.l., NUOVA CATTOLICA ROMANA s.r.l., D'ANDRA DOMENICO & C. s.n.c., S. EUGENIO s.r.l., IMPRESA FUNEBRE INTERNAZIONALE di Umberto Bruni & C., STELLA POLARE 2 s.r.l., LA SFINGE OFA s.r.l.,

TANNINI ROBERTO, ONORANZE FUNEBRI VILLA
FIORELLI s.r.l., GIOVINETTI & CONSOLI s.r.l., S.
LORENZO al VERANO s.r.l., CRONOS FUNERARIA s.r.l.,
LORENZETTI ALDO s.r.l., TASSONI GIUSEPPE & C. s.a.s.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Mento e Marco
Costantini, elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma,
via delle Celidonie n. 25;

della A.Z.E.T.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante in
carica, quale mandataria dell'omonima a.t.i., non costituita in
giudizio;

della IMPRESE FUNEBRI ASSOCIATE LORENZETTI s.r.l.,
in persona del legale rappresentante in carica, quale mandataria
dell'omonima a.t.i., non costituita in giudizio;

C.- n. 8318/06 Reg. Gen., proposto da AMA S.p.A., in persona
del legale rappresentante in carica, in proprio ed in qualità di
mandataria dell'a.t.i. costituita con le ditte ROSSELLI
ALBERTO s.r.l., EUGENIO FABOZZI & C. s.a.s., MARMI
SAINATO E TANNINI s.n.c., FEIO s.a.s., AGOSTANI
SIMONE & C. s.r.l., ON. FUNEBRI MOSTACCIANO s.n.c.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Scanzano ed
elettivamente domiciliata presso lo studio legale Chiomenti in
Roma, via XXIV Maggio n. 43;

CONTRO

LA CATTOLICA SAN PIETRO s.a.s. di Pompili Bruno & C., in
persona del legale rappresentante in carica, in proprio e nella

qualità di mandataria del r.t.i. con MORTALE s.r.l.,
CATTOLICA 2000 s.r.l., GUAGNELLI SERGIO & C. s.n.c. e
DI.S.E.F. DISTRIBUZIONE SERVIZI FUNEBRI s.r.l.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dario Martella e Filippo
Lattanzi, elettivamente domiciliata presso lo studio Satta &
Associati in Roma, via G. P. da Palestrina n. 47;

E NEI CONFRONTI

dell'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA B, in
persona del legale rappresentante in carica, non costituita in
giudizio;

tutti per la riforma

della sentenza 21 aprile 2006 n. 2908 del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, resa tra le
parti.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle su precisate parti
appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 20 novembre 2007, relatore il
consigliere Angelica Dell'Utri Costagliola, uditi per le parti gli
Avv.ti Piselli per delega dell'Avv. Mento, Lattanzi, Scanzano e
Chiappetti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

I.- Con ricorso notificato in date 30 giugno, 3 e 6 luglio 2006, depositato il 14 seguente, la Onoranze Funebri Don Bosco s.r.l., che in a.t.i. con altre imprese era risultata aggiudicataria unitamente all'a.t.i. AMA (mediante turnazione quindicinale per ciascuna a.t.i.) della gara indetta dall'Azienda unità sanitaria locale Roma B per l'affidamento per quattro anni dei servizi di competenza aziendale relativi alla cura delle salme dei deceduti in ambito ospedaliero, con contestuale affidamento in locazione degli spazi della camera mortuaria dell'Ospedale "Sandro Pertini", ha proposto appello avverso la sentenza 21 aprile 2006 n. 2908 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, con la quale è stata annullata la deliberazione 17 febbraio 2004 n. 133 dell'Azienda, di approvazione degli atti di gara, su ricorso de La Cattolica San Pietro s.a.s., concorrente in a.t.i. alla medesima gara e classificata all'ultimo posto della relativa graduatoria.

A sostegno dell'appello ha dedotto:

- 1.- Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
- 2.- Error in iudicando. Inammissibilità ed infondatezza della censura di mancata pubblicità della seduta di apertura delle buste accolta dal TAR.

Si sono costituite in giudizio La Cattolica San Pietro e l'AMA S.p.A..

II.- Con ricorso notificato i giorni 2, 4 e 7 agosto 2006 e

depositato l'8 settembre seguente anche l'Azienda unità sanitaria locale Roma B ha proposto appello avverso la stessa sentenza, all'uopo deducendo:

- 1.- Errores in iudicando. Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Inammissibilità del ricorso di I grado.
- 2.- Errores in iudicando. Eccesso di potere per omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto. Motivazione carente, contraddittoria e perplessa.

Nel giudizio si sono costituite La Cattolica San Pietro, l'AMA, Onoranze Funebri Don Bosco e ciascuna ha prodotto memoria in date 7 e 10 settembre 2007.

Con memoria dell'8 novembre 2007 l'Azienda ha insistito nelle proprie tesi e richieste, confutando le difese avversarie. Analogamente ha fatto Onoranze Funebri Don Bosco con memoria del 14 seguente, comune anche al proprio gravame.

III.- Infine, pure l'AMA ha appellato la medesima sentenza con atto notificato il 4 ottobre e depositato il 13 seguente, col quale ha dedotto:

- 1.- Difetto di giurisdizione. Difetto di motivazione su punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 502/92 nonché delle norme e dei principi applicabili all'affidamento di contratti a trattativa privata da parte delle aziende sanitarie locali.
- 2.- Difetto di motivazione su punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 89 del r.d. n. 827/1924,

dell'art. 64 del DPR 554/1999, dell'art. 3 del d.lgs. 502/1992 nonché delle norme e dei principi applicabili all'affidamento di contratti a trattativa privata da parte delle aziende sanitarie locali.

Nel giudizio si è costituita la sola La Cattolica San Pietro.

IV.- Con memoria comune ai tre appelli depositata il 14 novembre 2007 l'AMA ha ulteriormente illustrato le proprie deduzioni. A sua volta La Cattolica San Pietro ha svolto controdeduzioni con memoria in pari data, anch'essa comune ai tre appelli, che sono stati posti in decisione all'odierna udienza pubblica.

DIRITTO

1.- Com'è esposto nella narrativa che precede, i tre appelli ivi sintetizzati riguardano la stessa sentenza, sicché vanno riuniti per essere decisi contestualmente.

2.- Forma oggetto della sentenza appellata la gara a trattativa privata indetta dall'Azienda sanitaria locale Roma B per l'affidamento dei servizi di competenza aziendale in ordine ai decessi in ambito ospedaliero, con contestuale locazione della camera mortuaria dell'Ospedale "Sandro Pertini", per un periodo di quattro anni. Più precisamente, gli appellanti Azienda sanitaria, Onoranze Funebri Don Bosco s.r.l. ed AMA S.p.A. – entrambe, queste ultime, in qualità di capigruppo mandatari delle associazioni temporanee di imprese che avevano partecipato alla gara e ne erano risultate ambedue aggiudicatarie

- contestano le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza 21 aprile 2006 n. 2908 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, di annullamento degli atti di aggiudicazione e di affidamento del servizio in accoglimento del ricorso dell'impresa La Cattolica San Pietro s.a.s. di Pompili Bruno e C., capogruppo mandataria di a.t.i. classificata all'ultimo posto.

In particolare, il TAR ha dapprima respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalle parti resistenti nella considerazione dell'assunta natura privatistica dell'attività contrattuale in questione, osservando – in estrema sintesi - come dagli elementi peculiari della fattispecie emergerebbe che la controversia atterrebbe a concessione di servizio pubblico. Ha inoltre respinto l'ulteriore eccezione di inammissibilità per carenza di interesse in relazione alla deteriore posizione dell'istante, osservando che le censure dedotte miravano, oltre ad un miglior punteggio, a travolgere l'intera procedura, con conseguente diritto al risarcimento del danno. Nel merito, disattese o ritenute inammissibili alcune censure, ha poi ritenuto ammissibile (con riguardo all'eccezione secondo cui la doglianza avrebbe dovuto essere proposta avverso la *lex specialis*, immediatamente lesiva) e fondata quella relativa alla mancata pubblicità della seduta dedicata all'apertura delle buste, giacché il procedimento seguito non era idoneo a garantire la trasparenza e la *par condicio*, ossia il rispetto dei principi fondamentali in materia di contratti pubblici.

3.- In via prioritaria gli appellanti ripropongono l'eccezione di difetto di giurisdizione.

Le pur ampie argomentazioni svolte al riguardo non colgono nel segno.

Quale che sia la qualificazione da attribuirsi al contratto per la prestazione di “servizi di competenza aziendale in ordine ai decessi in ambito ospedaliero con contestuale locazione della camera mortuaria”, se, cioè, si tratti di concessione di servizio pubblico, come ritenuto dal TAR, o di appalto di servizi sotto soglia comunitaria avente come corrispettivo un'utilità a carattere non monetario, ossia di rapporto atipico, come sostengono gli appellanti, sta di fatto che la scelta del privato contraente ha assunto in concreto i connotati tipici sia formali che sostanziali di una procedura ad evidenza pubblica. In altri termini, l'Azienda non ha affatto prefigurato una negoziazione diretta espletata secondo le norme di diritto privato, in conformità al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, ove consente la contrattazione secondo le norme di diritto privato e come previsto in apposito atto aziendale, per la fornitura di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (art. 3, comma 1 ter, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 ed ora abrogato espressamente dall'art. 256 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163).

Nella lettera d'invito datata 19 dicembre 2003 e nell'allegato capitolato speciale non si fa infatti riferimento al

menzionato atto aziendale, ma si richiama a regolare la fattispecie, tra l'altro, la normativa propriamente pubblicistica, quali innanzitutto il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e successive modifiche, in tema di appalti pubblici di servizi, del quale è addirittura adottato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base a predeterminati elementi previsto dall'art. 23, punto 1, lett. b), oltre, ad esempio, la legge regionale del Lazio 22 aprile 1989 n. 22 (ben anteriore al ripetuto art. 3, comma 1 ter, del decreto legislativo n. 502 del 1992), in materia di attività contrattuale delle unità sanitarie locali, recante, tra l'altro, l'approvazione del capitolato generale d'onere-tipo, ed il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, in tema di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924 n. 827.

Inoltre, la disciplina di gara delineata dalla *lex specialis* predetta è in concreto quella tipica dell'evidenza pubblica: presentazione delle offerte entro un termine puntualmente individuato; formulazione dell'offerta con precise formalità/modalità e da parte di soggetti muniti di specifici requisiti, nonché confezionamento con le tipiche cautele finalizzate a garantirne la segretezza ("busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura", recante determinate indicazioni) e con suddivisione degli atti in separati plichi destinati a contenere i documenti occorrenti per l'ammissione alla gara (busta 1) e le

dichiarazioni relative agli elementi indicati dall'art. 5 del capitolato ai fini dell'attribuzione dei punteggi (busta 2); sanzione di nullità in caso di offerte tardivamente pervenute o inosservanti di talune prescrizioni; svolgimento della gara da parte di apposita commissione. Particolarmente significativo è poi il criterio di aggiudicazione, di cui si è detto innanzi, dettagliatamente articolato in prefissati parametri e relativi punteggi.

In definitiva, la Sezione non ha dubbio alcuno sull'intento dell'Azienda - manifestato attraverso la predisposizione di regole procedurali del tutto analoghe a quelle dell'evidenza pubblica, prevedenti una gara tutt'altro che informale - di autovincolarsi a seguire un vero e proprio procedimento amministrativo, sia pure nell'ambito della trattativa privata, a fronte del quale la giurisprudenza amministrativa ha da tempo costantemente individuato posizioni soggettive di interesse legittimo, e non già di diritto soggettivo perfetto, con conseguente giurisdizione amministrativa sulle relative controversie (cfr., per tutte, Cons. St., Sez. VI, 5 agosto 1999 n. 1018 e, da ultimo ed in fattispecie analoga, la dec. di questa Sez. V di cui al dispositivo n. 491/07, in corso di pubblicazione).

4.- Ancora in rito, le parti appellanti ripropongono altresì due eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado, sulla base, l'una, dell'omessa impugnazione della disciplina di gara (lettera d'invito e capitolato speciale), non prevedente l'apertura

delle buste in seduta pubblica, l'altra dell'acquiescenza che sarebbe stata prestata dalla ricorrente alle seguite modalità di gara attraverso la sua partecipazione senza alcuna riserva.

Premesso che La Cattolica San Pietro aveva espressamente impugnato non solo l'aggiudicazione disposta con la deliberazione 17 febbraio 2004 n. 133 ed i sottostanti verbali, ma anche "per quanto occorra" la disciplina di gara posta con la deliberazione 27 ottobre 2003 n. 1422, la lettera d'invito ed il capitolato speciale, la Sezione ritiene che entrambe le questioni debbano essere risolte negativamente.

Quanto alla prima, come ben osservato dal primo giudice la mancata previsione da parte della lex specialis di gara della pubblicità delle sedute non rende perciò stesso immediatamente lesiva la medesima lex specialis. E' ben noto, infatti, che l'onere di immediata impugnazione del bando di gara o lettera d'invito sussiste solo in relazione alle clausole che impediscono in limine la partecipazione alla procedura di determinati soggetti; si deve perciò ritenere corretta l'impugnazione della detta lex specialis contestualmente a quella degli atti che di essa fanno applicazione, atteso che solo questi ultimi identificano il concorrente leso e rendono attuale e concreta la lesione della relativa situazione soggettiva in relazione all'eventuale esito negativo della gara, mentre anteriormente la lesività della clausola contestata resta sul piano dell'astrattezza e potenzialità (cfr., tra le più recenti, Cons. St., Sez. V, 19 aprile 2007 n. 1790

e, proprio con riguardo ad un analogo caso analogo di apertura delle buste in seduta non pubblica, 25 settembre 2006 n. 5629).

Quanto alla seconda, è agevole opporre come debba escludersi che la partecipazione alla procedura possa configurarsi quale rinuncia implicita all'impugnativa della disciplina speciale di gara quando, come nella specie, essa si traduca in un'attività necessaria per radicare l'interesse al ricorso (cfr. Cons. St., Sez. V, 23 gennaio 2006 n. 206 e 18 marzo 2004 n. 1408, nonché la cit. n. 5629/06).

Non senza dire, con riguardo ad entrambe le questioni, che, come meglio sarà precisato in prosieguo, nel caso in trattazione è irrilevante l'impugnazione della mancata previsione in parola.

5.- Anche in ordine alla questione di merito gli appelli sono infondati.

Si è detto che le prescrizioni recate dalla lettera d'invito e dal capitolato, in una con le disposizioni normative richiamate, prefiguravano, nell'ambito della trattativa privata, una vera e propria gara informale che, del resto, ha avuto effettivamente luogo.

Dai verbali della commissione di gara non risulta, però, che alcuna delle sedute della stessa commissione si sia svolta in forma pubblica e tanto meno che della data, del luogo e dell'ora dell'espletamento delle relative operazioni sia stata data preventiva comunicazione ai partecipanti al fine di consentir loro

di essere presenti.

Tanto è in contrasto con l'univoco orientamento giurisprudenziale, a cui ha aderito ed aderisce ancor oggi la Sezione, secondo cui, in qualunque tipo di gara, devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti quanto meno la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta, che si tratti sia di documentazione amministrativa, sia di documentazione riguardante l'offerta tecnica, ovvero l'offerta economica, distinguendosi unicamente tra procedure di aggiudicazione automatica, in cui il principio della pubblicità è generalmente totale nel senso che si applica anche all'apertura dei plichi, e procedure di aggiudicazione implicanti valutazioni tecnico-discrezionali per la scelta dell'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione sulla base di una pluralità di elementi tecnici ed economici, in cui all'apertura dell'offerta tecnica può procedersi in seduta riservata; principio, questo, ritenuto inderogabile, la cui violazione costituisce vizio procedurale inescusabile e non può che comportare l'invalidità derivata di tutti gli atti di gara, giacché la pubblicità delle sedute risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali dev'essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui

conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi in mancanza di un riscontro immediato (ad es. regolarità della chiusura dei plichi, data di ricevimento dei plichi, regolarità e completezza della documentazione prodotta) (cfr., tra le tante di questa Sezione, 16 marzo 2005 n. 1077, 27 aprile 2006 n. 2370 e, da ultimo, 31 ottobre 2007 n. 5637).

D'altro canto, nel caso in esame i verbali della commissione giudicatrice sono estremamente scarni sul punto, limitandosi a rappresentare la medesima commissione ha dato atto dei plichi pervenuti (verbale n. 1 del 9 febbraio 2004) e della regolarità della documentazione amministrativa inoltrata da tutte le concorrenti (verbale n. 2 del giorno 11 seguente), senza alcuna ulteriore precisazione, così restando vanificate le suindicate cautele pur prescritte dalla lettera d'invito.

In ogni caso, l'eventuale analitica verbalizzazione della seduta riservata non avrebbe potuto supplirne il mancato svolgimento in forma pubblica; difatti la verbalizzazione costituisce la forma necessaria di tutti gli atti collegiali, in mancanza della quale gli stessi atti non sarebbero giuridicamente esistenti, mentre il canone della pubblicità delle sedute persegue, come detto, la finalità di garanzia, oltre che dei concorrenti, dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, dunque, in ultima analisi, di tutela giuridica – da assicurarsi preventivamente ed in astratto – sia dell'interesse pubblico al

corretto svolgimento delle gare pubbliche secondo i principi di cui all'art. 97 della Costituzione, sia dell'interesse partecipativo dei medesimi concorrenti.

Ne deriva inoltre che, diversamente da quanto argomentato dagli appellanti, la lesione utile ai fini della configurabilità di un interesse a dolersi della violazione del principio in questione va rinvenuta nello stesso venir meno di siffatte garanzie.

Infine, ed a scioglimento della riserva di cui al precedente paragrafo 4, non rileva che né la lettera d'invito né il capitolato speciale d'appalto abbiano stabilito alcunché circa la pubblicità o meno delle sedute della commissione, trattandosi di principio generale direttamente applicabile, sicché è sufficiente che non ne escludano l'operatività.

6.- In conclusione, la sentenza appellata deve essere confermata, stante l'infondatezza dei tre appelli suesaminati, i quali pertanto vanno respinti. Tuttavia, si ravvisano ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riuniti i ricorsi in appello in epigrafe, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 novembre

2007 con l'intervento dei magistrati:

Emidio Frascione	Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere
Claudio Marchitello	Consigliere
Marzio Branca	Consigliere
Angelica Dell'Utri Costagliola	Consigliere, estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Angelica Dell'Utri Costagliola

f.to Emidio Frascione

IL SEGRETARIO

f.to Gaetano Navarra

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 04/03/08

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale